

----- ALLEGATO "A" AL N. 4.133 DI RACCOLTA DELLO -----
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SCUOLA DI INTERAZIONE UOMO-ANIMALE
----- (S.I.U.A.) -----

----- STATUTO -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA -----

Articolo 1 - E' costituita una Associazione denominata "SCUOLA DI INTERAZIONE UOMO-ANIMALE" (S.I.U.A.). -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

Articolo 2 - Essa ha sede in Italia, a Galliera (BO) Via Bisana n. 4. -----

Articolo 3 - L'Associazione, esclusa ogni formalità di lucro, ha lo scopo di realizzare iniziative culturali e formative, servizi educativi e socio-assistenziali, servizi integrativi e coadiuvativi riferiti al benessere della persona, progetti di studio e di ricerca, servizi di consulenza e di organizzazione, pubblicazioni e indagini statistiche nei seguenti settori: -----

a) pet training, area applicativa che si occupa dell'educazione, istruzione, abilitazione degli animali nell'ambito della relazione affiliativa (pet-ownership) e della relazione collaborativa (pet-partnership), anche in relazione - alla formazione e al testaggio di coppie pet partner e/o di animali; -----

b) sistemica zooantropologica, area applicativa che si occupa della struttura di relazione di pet-ownership al fine di modificarne le caratteristiche onde ottenere benefici per i due partner di relazione e fare prevenzione-terapia in situazioni dove è compromesso il profilo comportamentale dell'animale; -

c) zooantropologia didattica (pet education), area applicativa che si occupa di educare alla corretta relazione con gli animali e di educare attraverso la relazione con gli animali implementando progetti rivolti in modo particolare alle scuole materne, elementari e medie che possano prevedere il coinvolgimento di animali; -----

d) zooantropologia assistenziale (pet therapy), area applicativa che si occupa dell'utilizzo della relazione uomo animale per ottenere obiettivi benefici di ordine assistenziale, integrativo, co-terapeutico e riguardanti il benessere della persona attraverso attività di sostegno e attività coadiuvanti; -----

e) zooantropologia urbana, area applicativa che si occupa del miglioramento delle relazioni uomo-animale all'interno della città e dell'integrazione dell'animale nelle filiere ecologiche e relazionali urbane, anche attraverso la progettazione e la gestione delle strutture di mantenimento (canili, colonie); -----

f) benessere animale, area applicativa che si occupa di promuovere e monitorare il soddisfacimento dei bisogni di base di ordine fisiologico e comportamentale degli animali anche attraverso l'analisi e la progettazione delle strutture e



delle modalità di gestione degli animali, la messa a punto di test e di protocolli;

g) bioetica animale, area applicativa che si occupa della condotta umana riferita agli animali nei termini della valutazione di rilevanza morale e nell'analisi dei vincoli all'intervento sull'animale, anche attraverso la costituzione di comitati etici e di specifici protocolli.

L'associazione sviluppa la sua attività attraverso:

1) corsi di formazione e seminari intesi a dare una formazione teorica e operativa nelle aree applicative, sia in termini di formazione di base sia in termini di preparazione di referee della scuola;

2) convegni di studio, al fine di aumentare l'interesse, la conoscenza, la sensibilità sulle aree operative e promuovere il confronto e la presentazione delle evidenze scientifiche rilevate;

3) pubblicazioni varie, atti e collane editoriali sulle aree di interesse su indicate;

4) servizi di tipo educativo, da realizzare nelle scuole e in altri centri (ludoteche, fattorie didattiche, poli zooantropologici) con lo scopo di educare al rapporto e attraverso il rapporto con l'animale;

5) servizi di tipo ricreativo, volti a favorire il benessere della persona e ad aumentare la sua partecipazione sociale, da realizzare in centri di ospitalità (comunità, carceri, case di riposo, case protette);

6) servizi di tipo rieducativo, volti a dare nuovi modelli di comportamento, favorire i comportamenti prosociali, dare nuove competenze da spendere per l'integrazione sociale e lavorativa;

7) servizi di tipo assistenziale, da realizzare in strutture socio-assistenziali finalizzati ad aumentare l'autonomia della persona in caso di deficit attraverso azioni riabilitative, emendative, vicarianti;

8) servizi di coadiuvanza, finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento terapeutico in essere attraverso le aree del benessere, della motivazione, della compliance medico-malato;

9) progetti di ricerca e studi sulle aree applicative anche in partnership con altri istituti di ricerca o con altre associazioni.

10) servizi di gestione nelle aree della zooantropologia urbana (canili, colonie feline, progetti sugli animali sinantropici, monitoraggio dell'ecosistema urbano).

Articolo 4 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal materiale documentario e da qualsiasi bene mobile e immobile comune acquisito;

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) 'da tutte le entrate dell'Associazione. -----

Le entrate dell'Associazione sono costituite: -----

- a) dalle quote di iscrizione versate dagli associati; -----
- b) dai frutti dei beni costituiti in patrimonio; -----
- c) dai contributi, ordinari e straordinari, corrisposti dai soggetti pubblici e privati che intendono concorrere alla organizzazione e al funzionamento dell'Associazione e al perseguimento dei suoi scopi; -----
- d) dal ricavo delle eventuali vendite di pubblicazione e di ogni altro materiale curato dall'Associazione; -----
- e) dall'eventuale ricavato dell'apporto dell'Associazione alle attività organizzate da soggetti pubblici o privati; -----
- f) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse; -----
- g) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività sociale. -----

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio. -----

----- SOCI -----

Articolo 5 - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno conseguito una formazione in zooantropologia e sottoscritto il Codice di Pratica, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Comitato Tecnico-Scientifico con delibera inappellabile. Il Comitato Tecnico-Scientifico assegna il titolo di Referee ai soci (persone fisiche) che hanno conseguito una formazione specialistica definite nell'apposito Regolamento. Il Comitato Tecnico-Scientifico può affiliare soci (persone giuridiche) autorizzando l'inserimento del marchio SIUA in proprio materiale divulgativo solo dopo presa visione dello stesso. -----

Il socio ha il diritto di usufruire di tutti i servizi disposti dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento. -----

I nuovi soci all'atto dell'ammissione, e tutti gli altri soci annualmente, sono inderogabilmente tenuti a pagare la quota associativa la cui scadenza verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. -----

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione, se dovuta. -----

Il socio perde la propria qualifica: -----

- 1) quando sia receduto volontariamente; -----
- 2) quando sia stato escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo per i motivi di cui infra; -----



3) per decesso.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) quando abbia tenuto un contegno contro la morale e contro gli scopi associativi, quando abbia causato turbative e disarmonie all'interno dell'Associazione;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) quando non abbia ottemperato al Codice di Pratica.

I soci receduti o esclusi non possono in alcun caso pretendere i canoni e i contributi versati, nè hanno diritti sul fondo comune o patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati avranno diritto di partecipare alle iniziative culturali dell'associazione.

Gli associati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone e sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni del Comitato direttivo.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

I soci sono convocati in assemblea dal Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 6) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.

I componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 7 - L'Assemblea dei Soci viene convocata annualmente ed è costituita da tutti i soci che sono in regola col pagamento delle quote associative.

- L'Assemblea dà le direttive generali, propone le mozioni e le raccomandazioni che, una volta approvate, saranno seguite dal Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività associative.

- L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro a essa demandato per legge o per statuto.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, da una persona nominata dalla stessa Assemblea.

- Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo

ritiene, due scrutatori.

- Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

- Dalle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 8 - Le assemblee sono convocate mediante una comunicazione scritta recante il giorno, l'ora, il luogo, gli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviarsi al domicilio dei soci almeno 20 giorni prima di quello fissato per adunanza, ovvero mediante affissione nei locali della sede sociale da effettuarsi almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- La comunicazione può indicare anche la data e l'ora per la seconda convocazione.

- Le eventuali assemblee in seconda convocazione devono tenersi ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

- Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 1° comma del Codice Civile, anche per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

- Le assemblee possono essere convocate, anche fuori dalla sede sociale.

- Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di un socio.

----- CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE -----

Articolo 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due membri a un massimo di dodici membri eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina il numero.

Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, e precisamente fino all'Assemblea che approverà il bilancio del quinto anno dalla nomina, e i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di decesso di uno di essi, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo i membri rimanenti devono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed il Segretario Generale.

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, determinare un compenso annuo a favore di tutti o di alcuni membri del Consiglio stesso.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Il Consiglio Direttivo delibera tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare esso:

a) provvede ogni anno all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) approva i programmi di attività e i relativi piani di spesa;

c) delibera la costituzione di eventuali Sottocommissioni delle quali possono essere chiamati a far parte anche i soci che non siano membri del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti: le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale che sarà sottoscritto da tutti i presenti.

Articolo 12) - Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e li presiede. Egli elabora, sentito il Consiglio Direttivo, i programmi di attività e i relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo medesimo. Sovrintende alle iniziative dell'Associazione, curando i rapporti con i mezzi di comunicazione di massa e con i soggetti pubblici e privati che perseguono fini analoghi. Il Presidente e il Segretario Generale sono autorizzati a sostenere le spese di ordinaria amministrazione con facoltà di procedere a depositi e a prelievi disgiuntamente. Il Presidente e il Segretario Generale rappresentano legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; compiono disgiuntamente gli atti giuridici necessari per l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza possono adottare i provvedimenti opportuni e necessari anche di competenza del Consiglio stesso, il quale dovrà però ratificarli nel più breve tempo possibile.

Articolo 13 - L'Associazione riconosce al proprio interno un Comitato Tecnico-Scientifico, eletto dal Consiglio Direttivo, con il compito di:

- stendere il Codice di Pratica e aggiornarlo in riferimento alle nuove evidenze scientifiche e alle deliberazioni in ambito bioetico;

- definire il Regolamento di accesso alla SIUA nelle tre specifiche di socio, referee e affiliato;

- mettere a punto dei protocolli operativi nelle aree dei servizi e in quelle consulenziali;

- valutare eventuali mancanze di conformità nei materiali

proposti su cui inserire il marchio SIUA; -----

- definire il piano annuale delle attività che la SIUA inten-
de implementare; -----

- valutare eventuali posizioni di non rispetto del Codice di
Pratica da parte del singolo associato. -----

Il Comitato - Tecnico - Scientifico è composto da n. 5 (cin-
que) membri necessariamente scelti fra gli associati. -----

---- SCIoglimento - CONTROVERSIE SOCIALI - NORME DI RINVIO ---

Articolo 14 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea dei soci la quale provvederà alla nomina di u-
no o più liquidatori e delibererà inoltre sulla devoluzione
del patrimonio a enti aventi scopi analoghi o affini. -----

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad
altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni forn-
ite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Articolo 15 - Tutte le controversie sociali, tra soci e tra
questi e l'Associazione o i suoi organi, sono devolute al
giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi
uno da ciascuna della parti, e il terzo di comune accordo dai
primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-
tura di Bologna, mediante provvedimento su interpello della
parte più diligente, da notificarsi all'altro arbitro e alla
controparte. -----

Articolo 16 - Per tutto quanto non previsto nel presente
statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle Leggi dello
Stato. -----

F.to: Roberto Marchesini -----

" : Piero Peirano Notaio -----

**Copia conforme all'originale firmato
a norma di legge, che si rilascia,**

AD USO PARTE

BOLOGNA - 2 FEB. 2006

